

SPI CGIL

2 giugno: poco attenti i media



Il Comitato Direttivo dello Spi-CGIL, che si è riunito a Roma venerdì scorso 4 giugno, sottolinea, in un comunicato, "il rilevante significato della manifestazione di Milano del 2 giugno, a sostegno dei valori della Costituzione e contro le numerose insidie che minacciano

l'equilibrio democratico del Paese. Il successo di partecipazione all'iniziativa e l'adesione di numerose associazioni e personalità hanno dato vita a un evento politico di grande significato.

"Va perciò denunciata con grande forza - prosegue il documento del Direttivo dello Spi - la totale sordità o la imperdonabile sottovalutazione dimostrata dai grandi mezzi di informazione, a partire dalla televisione pubblica. È anche questa una prova estremamente inquietante, dello stato di degrado in cui versano alcuni settori decisivi per la nostra vita democratica, e della necessità urgente di una azione di contrasto, a difesa delle libertà democratiche e del pluralismo dell'informazione.

Per queste ragioni, lo Spi "si rivolge alla base politica e alle autorità istituzionali competenti chiedendo - conclude - che si prendano le misure indispensabili per ripristinare la correttezza e l'imparzialità dell'informazione pubblica".

INCA CGIL

La manovra sulle invalidità civili



Strano paese l'Italia, che non sa decidere se i politici possono o meno svolgere nello stesso tempo due-tre lavori in città diverse, cumulando le relative indennità

(vedi il caso del Ministro che è anche consigliere regionale) ma si scandalizza se scopre un "falso invalido", un cittadino che, grazie alle complicità di una Commissione medica, "ruba" 250 euro al mese alla collettività, con un reddito annuo che non supera i 4.000 euro... In tempo di "tagli" il governo ha voluto iniziare dai cittadini più in difficoltà, alimentando qualunquismo e diffidenza sociale. Il recente decreto-legge sulla manovra economica si muove in questa direzione ed aumenta dal 74% all'85% la percentuale richiesta per il riconoscimento dell'invalidità civile disponendo anche 500.000 verifiche, nel triennio 2010/2012, nei confronti dei cittadini che beneficiano delle indennità economiche di invalidità civile.

La stampa e la televisione riportano con enfasi i casi dei ciechi che guidano l'automobile scaricando la responsabilità dell'imbroglio sul singolo e tacendo sulle responsabilità dei medici che hanno certificato il falso. Ci eravamo illusi di aver fatto un passo in avanti importante con l'at-

tribuzione di nuove competenze all'Inps in questa materia, con la presentazione della domanda telematica all'Istituto, la partecipazione di un suo medico alla Commissione medica che valuta il grado di invalidità. Queste novità, pur rilevanti, non sono bastate ad evitarci l'ennesima, massiccia campagna di colpevolizzazione sociale degli invalidi e a impedire una verifica che creerà disagio e sofferenza a centinaia di migliaia di veri invalidi. Perché tanto accanimento? L'Italia ha troppi invalidi? I dati dicono di no; l'Unione europea su 500 milioni di cittadini ha circa 37 milioni di invalidi, pari al 7,4% della popolazione, una percentuale vicina a quella italiana. I benefici economici legati all'invalidità civile vanno solo alle regioni del sud? Non è così. Nel 2008 l'Inps ha erogato 472.639 prestazioni di invalidità civile; secondo La Repubblica (23 febbraio 2010, pag. 25) in valori assoluti è la Lombardia la regione che ha il più alto numero di invalidi con 269.000 persone ed è l'Umbria la regione con il maggior numero di assegni per abitante. La campagna di verifica provocherà problemi alle famiglie e un contenzioso legale che aggraverà una situazione già pesante. Si dovevano fare scelte più giuste.

LUIGINA DE SANTIS

COLLEGIO DI PRESIDENZA DELL'INCA

SISTEMA SERVIZI

L'annullamento delle dimissioni per incapacità temporanea



La Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto del lavoratore che si è dimesso in stato di incapacità di intendere e di volere, non solo alla reintegra nel proprio posto di lavoro, coerentemente con l'art. 428 del codice civile che prevede l'annullabilità (a richiesta dell'interessato) dell'atto compiuto dall'incapace, se questi ne abbia subito un grave danno, ma anche il diritto a percepire tutte le retribuzioni nel frattempo maturate dal momento della presentazione della domanda giudiziale. (sentenza n. 8886 del 14 aprile 2010 - Presidente Roselli, Relatore Curzio).

Si tratta di una sentenza probabilmente non innovativa ma di sicuro interesse, per la conferma, dal punto di vista anche politico e del diritto, di quel favor laboratoris (latinismo che

evoca un concetto di immediata comprensione) che sempre più viene messo in dubbio sia dal mondo accademico che da quello professionale.

Infatti, il mantenimento del posto di lavoro, in particolar modo nell'attuale periodo caratterizzato da un elevato stato di disoccupazione e di massiccio precariato, e in specie da parte di soggetti difficilmente ricollocabili sul mercato (anziani e malati), vede nelle dimissioni presentate dal lavoratore un fenomeno degno di particolare attenzione nei confronti della sua effettiva volontà.

Le dimissioni devono essere frutto di una volontà piena e tangibile, incompatibile con uno stato, seppur provvisorio e temporaneo, di incapacità di intenderne il senso e conseguentemente decidere di dare ad esso attua-

zione. Ciò, tra l'altro, compatibilmente con il dettato del già richiamato art. 428 cod. civ. che, al primo comma, tra gli atti unilaterali (frutto, cioè, della volontà di una sola parte) include anche il recesso del lavoratore.

La Suprema Corte, confermando tale principio, ha stabilito però che il lavoratore non ha diritto, a titolo di risarcimento del danno, a tutte le retribuzioni maturate dalle dimissioni - cosa che, in base ai principi generali, dovrebbe sempre avvenire quando l'atto è annullabile, poiché in tal caso tutti i suoi effetti sono da porre nel nulla e pertanto il rapporto di lavoro, se non di fatto, è formalmente rimasto in piedi anche nel periodo in cui il lavoratore non ha prestato la propria attività lavorativa - ma soltanto a quelle maturate dalla decisione del giudice. Lo

stesso risarcimento decorre non dalla pubblicazione della sentenza, momento che nel nostro paese avviene molto in là nel tempo, bensì da quando il lavoratore ha chiesto di essere reintegrato in servizio, ossia dalla presentazione in Tribunale della domanda di annullamento delle dimissioni.

Tutto ciò poiché per un principio generale del nostro ordinamento la durata del processo non deve mai andare a detrimento della parte vincitrice e quindi, con una finzione giuridica, si presuppone che la "risposta" del giudice (ossia la sentenza) alla "richiesta" del lavoratore (ossia la domanda giudiziale) avvenga l'una di seguito all'altra senza soluzione di continuità.

AVV. VINCENZO RUSSO - CGIL ROMA EST